SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(N. 415)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, PIERACCINI, CATELLANI e TALAMONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1972

Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili

Onorevoli Senatori. — Il problema dell'etichettaggio dei prodotti tessili ha formato oggetto di approfondimento nei due rami del Parlamento durante la passata legislatura, il cui termine anticipato non ha consentito di tradurne in legge il lavoro svolto.

Già il Senato aveva discusso ed approvato in un testo congiunto due disegni di legge sulla stessa materia, testo che ricalcava nella sostanza lo stato dei lavori svolti in sede comunitaria.

Questo testo fu modificato dalla Camera che tenne conto degli ulteriori lavori della Commissione CEE e che quindi rappresentava al momento l'aggiornamento più completo della materia.

Successivamente, in data 26 luglio 1971, il consiglio delle Comunità approvava la direttiva che pertanto diventava definitiva. Il testo della Camera non si discosta sostanzialmente da quest'ultima, per cui riteniamo di doverlo ripresentare quasi integralmente,

facendo presente l'urgenza di una sua approvazione dato che siamo l'unico Paese comunitario che ancora non ha una normativa in materia, il che non solo crea problemi sul piano interno, bensì costituisce un ostacolo tecnico ai nostri scambi non solo con i Paesi comunitari, ma anche con altri Paesi, soprattutto con gli Stati Uniti, in cui da parecchi anni vige una legislazione ad hoc. E tutti sappiamo quanto è importante il mercato americano per i nostri prodotti tessili.

Sul piano propriamente interno le continue immissioni di nuove fibre tessili con denominazioni diverse impediscono, non solo al consumatore, ma anche al commerciante, di avere un quadro d'insieme del mercato, mentre l'impiego di tecnologie più complesse rende virtualmente impossibile anche per la persona più esperta di identificare con esattezza, giudicando dall'aspetto e dal tatto, le fibre che costituiscono un

dato prodotto tessile. In questa situazione una normativa si rende indispensabile non solo per opportuno orientamento dei consumatori, ma anche per escludere dal mercato tutti quei produttori, e non sono per fortuna i più, che potrebbero essere indotti a velare l'effettiva natura delle fibre usando denominazioni di fantasia.

Le uniche modifiche apportate al testo approvato nella passata legislatura alla Camera concernono il quinto comma dell'articolo 5 ed il quinto comma dell'articolo 9. Il quinto comma dell'articolo 5, infatti, prevedeva che la denominazione « pura lana vergine » potesse essere usata in una mischia binaria, quando la percentuale di lana non fosse inferiore al 35 per cento. La direttiva comunitaria ha abbassato tale limite al 25 per cento, per cui è sembrato opportuno adeguare la norma del precedente disegno di legge al fine di non creare inutili ostacoli agli scambi intracomunitari. Infatti le altre legislazioni dei Paesi del MEC sul punto specifico hanno adottato la percentuale fissata in sede CEE. Lo stesso discorso deve essere fatto per il quinto comma dell'articolo 9, soppresso nella presente stesura, poichè nè la direttiva comunitaria prevede che sui tessuti venduti in pezza l'etichetta debba essere ripetuta ad intervalli di due metri lineari, nè tanto meno lo prevedono le altre legislazioni.

D'altra parte il problema poteva porsi prima dell'entrata in vigore dell'IVA, poichè spesso si riusciva a vendere senza fattura e quindi non poteva essere controllata dal commerciante nè dall'acquirente la composizione di un tessuto, ma con l'introduzione dell'IVA questo pericolo non dovrebbe esistere più, o quanto meno ridursi in misura considerevole, dato il diverso meccanismo di applicazione del tributo.

Ci sembra inutile dilungarci sui vari aspetti del disegno di legge dato che sono stati sufficientemente esaminati in tutte le sedi competenti comunitarie e regionali. Questo per quanto riguarda la prima parte del disegno di legge che — come già detto — riprende interamente la normativa comunitaria.

La seconda parte prevede le norme di attuazione della legge, norme intese a far rispettare la veridicità dell'etichetta in vista della più ampia tutela del consumatore. Questa normativa non è prevista dalla direttiva comunitaria, poichè riguarda l'applicazione interna ai singoli Paesi. Ci sembra che gli adempimenti previsti all'uopo dal testo approvato precedentemente dalla Camera, nonostante la minuziosità degli stessi, siano sufficientemente articolati in modo da tutelare da una parte il consumatore e dall'altra la snellezza degli scambi.

Per tutti i motivi suesposti ci pregiamo di affidare alla benevola attenzione dei colleghi il presente disegno di legge, sottolineando l'urgenza di dotare il Paese di una legislazione, che ormai è in vigore in tutti gli Stati industrializzati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella A allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i prodotti tessili incorporati in oggetti di cui costituiscano parte integrante e per i quali l'elemento tessile incorporato abbia funzione determinante per l'uso dell'oggetto stesso.

Art. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali, atto ad applicazioni tessili.

Art. 4.

Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione riportata dalle allegate tabelle per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È altresì vietato l'uso di detta denominazione sia in forma di radicale, sia di aggettivo e simili.

L'eventuale uso dei marchi nei quali è richiamata una denominazione riportata nelle tabelle allegate dovrà essere conforme alle norme generali del codice civile ed a quelle speciali che regolano il settore dei marchi.

Art. 5.

L'uso della qualificazione « puro », « interamente », « 100 per cento » o altra equipollente, dalla quale sia fatta precedere o seguire la denominazione di una determinata fibra, non è ammessa se non per designare prodotti interamente composti dalla fibra stessa.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

È inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione « lana vergine » o « lana di tosa » può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 35 per cento.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorchè siano stati ottenuti col ciclo cardato.

Art. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione centesimale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione centesimale.

L'espressione « composizione non determinata » può essere usata per tutti i prodotti, a prescindere dalle percentuali in peso dei componenti, la cui natura può essere difficilmente precisata.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone o da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento

del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotonetrama puro lino ».

Art. 7.

Per i prodotti tessili composti da due o più fibre è ammessa normalmente nelle composizioni centesimali previste dal precedente articolo una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le proporzioni in peso indicato e le proporzioni in peso reale rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

In deroga al precedente comma la commissione di cui all'articolo 14 fisserà entro un anno dalla pubblicazione della presente legge quali sono i prodotti per i quali è necessaria una tolleranza superiore al 3 per cento e fisserà i limiti di tale tolleranza.

Art. 8.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati chiaramente e senza abbreviazione nelle fatture di vendita afferenti ai passaggi di proprietà di prodotti tessili nel ciclo della loro fabbricazione ed in quello della loro commercializzazione. L'eventuale uso di espressioni in codice meccanografico è ammesso purchè il significato delle abbreviazioni di codice risulti su tutti i documenti nei quali le abbreviazioni stesse sono usate.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati nei cataloghi o altri consimili mezzi in caso di offerta e, in caso di vendita, su apposita etichetta applicata a cura del fabbricante al prodotto o all'involucro che lo contiene.

In caso di vendita di un prodotto tessile composto da due o più tessuti non aventi la medesima natura in fibre, esso deve essere munito di tante etichette quanti sono i tipi di tessuto dai quali è composto, con esclu-

sione peraltro di quei tessuti che rappresentino meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, oppure abbiano esclusive finalità di effetto ed ornamento o siano presenti in misura trascurabile unicamente per esigenze tecniche e della confezione.

Le fodere principali devono essere comunque munite di etichetta qualunque sia il loro peso percentuale sul peso totale del prodotto.

Art. 9.

L'etichetta prevista dalla presente legge deve riportare l'indicazione « etichetta a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale o del marchio registrato del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante.

L'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato può essere riportata anche su una etichetta separata.

I nomi delle fibre debbono essere indicati in ordine decrescente di percentuale.

Le indicazioni contenute nelle etichette possono essere stampate, stampigliate o tessute, con caratteri uniformi e chiaramente leggibili.

Le disposizioni delle norme generali del codice civile o quelle speciali che regolano il settore dei marchi disciplinano le modalità e l'importanza tipografica in caso di uso dei marchi regolamentari depositati.

Art. 10.

Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:

a) i supporti, i rinforzi, le tele e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni

che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

- b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;
- c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a più strati, a meno che dettì materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;
- d) le impurità vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonchè gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.

Art. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati, nonchè ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per quivi essere sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

Art. 12.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non sia determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati, nonchè, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi.

Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

Art. 13.

Le indicazioni figuranti nell'etichetta applicata al prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data dei documenti con i quali si determina l'immissione del prodotto al consumo finale.

Art. 14.

Una commissione, nominata con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonchè per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

Art. 15.

La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1º maggio 1932, n. 544, sono abrogati.

Art. 16.

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'Ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente di altri enti controllati dal Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

I funzionari dell'Ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedire la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere

indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

Art. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'Ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.

Art. 20.

Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato, insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.

Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

Art. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore del-

la merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

Art. 22.

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, qualora la prima analisi sia stata effettuata dalla stazione sperimentale per le fibre tessili e viceversa dispone per l'invio a quest'ultima se la prima analisi è stata effettuata presso un laboratorio periferico delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

Art. 23.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono seguire i metodi di analisi quantitative sia chimiche sia per separazione manuale sia microscopiche che saranno stabiliti

dall'UNI o dalla apposita commissione di cui all'articolo 14.

Art. 24.

Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce alla autorità giudiziaria.

Art. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito dell'etichetta contenente l'indicazione di denominazione e di composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 2 milioni, elevabili a 3 milioni nei casi di recidiva.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 2 milioni.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa di lire 1 milione, elevabile a lire 2 milioni nei casi di recidiva.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori.

È fatta salva, per il contravventore, la azione civile nei confronti del suo dante causa.

Art. 26.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 27.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il regolamento di esecuzione.

Art. 28.

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i prodotti immessi al consumo finale sino ai sei mesi successivi alla pubblicazione della legge stessa.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore allo scadere del diciottesimo mese dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato A

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	Lana	Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries)
2	Alpaca, lama, cammello, kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, preceduta o meno dalla denominazione « lana » o « pelo »	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	Pelo o crine con o senza indi- cazione della specie animale (per esempio pelo di bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	Seta	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	Cotone	Fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium)
6	Kapok	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	Lino	Fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum)
8	Сапара	Fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa)
9	Juta	Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis
10	Abaca	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	Alfa	Fibra proveniente dalla foglia della Stipa te- nacissima
12	Cocco	Fibra proveniente dal frutto della Cocus nucifera

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre		
13	Ginestra	Fibra proveniente dal libro del Cytisus scopa- rius e/o Spartium junceum		
14	Kenaf	Fibra proveniente dal libro del <i>Hibiscus canna-binus</i>		
15	Ramié	Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima		
16	Sisal	Fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana		
17	Acetato	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato		
18	Fibra alginica	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico		
19	Cupro	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale		
20	Modal	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15%		
21	Fibra proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'a- zione di agenti chimici		
22	Triacetato	Fibra di acetato di cellulosa, di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato		
23	Viscosa	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento continuo e per la fibra discontinua		
24	Fibra acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico		

 $\it Segue$: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico o vinilitenico clorurato		
25	Clorofibra			
26	Fluorofibra	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute da monomeri alifatici fluorurati		
27	Fibra modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico		
28	Fibra poliammidica	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico		
29	Poliestere	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico		
30	Fibra polietilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti		
31	Fibra polipropilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione me- tilica, in disposizione isotattica, e senza so- stituzioni ulteriori		
32	Fibra poliureica	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico		
33	Fibra poliuretanica	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico		
34	Vinilal	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile		
35	Fibra trivinilica	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale		

Segue: Allegato A — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
36	Fibra di gomma	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	Elastam	Fibra elastomerica costituita per almeno l'85% della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	Vetro tessile	Fibra costituita da vetro
39	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola « filo » o « fibra »	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

Allegato B

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

Numero delle fibre	Fibre	Percentua
1 e 2	Lana e peli:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
3	Peli:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
	Crine:	
	fibre pettinate	16
	fibre cardate	15 —
4	Seta	11 —
5	Cotone:	
	fibre normali	8,50
	fibre mercerizzate	10,50
6	Kapok	10,90
7	Lino	12 —
8	Canapa	12 —
9	Juta	17
10	Abaca	14 —
11	Alfa	14
12	Cocco	13 —
13	Ginestra	14 —
14	Kenaf	17 —
15	Ramie (fibra sbiancata)	8,50
16	Sisal	14 —
17	Acetato	9 —
18	Alginica	20 —
19	Cupro	13 —
20	Modal	13 —
21	Proteica	17 —
22	Triacetato	7 —
2 3	Viscosa	13 —

Segue: Allegato B — Tassi di ripresa convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile

25 26 27	Acrilica	2 — 2 — 0 —
26 27	Fluorofibra	
27		0 —
	Modacrilica	
28		2 —
	Poliamidica (6-6):	
i	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
:	Poliamidica 6:	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	Poliamidica 11:	ĺ
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3,50
29	Poliestere:	
	fibra discontinua	1,50
	filo continuo	3 —
30	Polietilenica	1,50
31	Polipropilenica	2 —
32	Poliureica	2 —
33	Poliuretanica:	į
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3 —
34	Vinilal	5 —
35	Trivinilica	3 —
36	Fibra di gomma	1—
37	Elaston	1,50
38	Vetro tessile:	Í
	filo continuo di diametro superiore a 5 micron	2 —
	filo continuo di diametro pari o inferiore a 5 micron	3 —
39	Metallica	2
	Metallizzata	2—
	Amianto	2 —
	Carta tessile	13,75

Allegato C

PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

- 1. Ferma-maniche di camicie
- 2. Cinturini per orologio di materia tessile
- 3. Etichette e stemmi
- 4. Manopole imbottite e di materia tessile
- 5. Copri-caffettiere
- 6. Copri-teiere
- 7. Mezze maniche
- 8. Manicotti non di felpa
- 9. Fiori artificiali
- 10. Puntaspilli
- 11. Tele dipinte
- 12. Tessuti per rinforzi e supporti
- 13. Feltri
- 14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
- 15. Ghette.
- 16. Articoli per usi tecnici
- 17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
- 18. Cappelli di feltro
- 19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
- 20. Articoli da viaggio di materia tessile
- 21. Arazzi ricamati a mano
- 22. Chiusure lampo
- 23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
- 24. Copertine di libri di materia tessile
- 25. Giocattoli
- 26. Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere coibenti
- 27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm²

Allegato D

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALI

- 1. Canovacci
- 2. Strofinacci per pulizia
- 3. Bordure e guarnizioni
- 4. Passamaneria
- 5. Cinture
- 6. Bretelle
- 7. Giarrettiere e reggicalze
- 8. Stringhe
- 9. Nastri
- 10. Elastici
- 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
- 12. Spago per imballaggio
- 13. Centrini